



# COMUNE DI RIMINI

**- Segreteria Generale -**

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 21 del 20/04/2023

Oggetto : MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA INDIRETTA "C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE"

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 18:28, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Presente
5	Cancellieri Luca	Assente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Marchei Loreno	Presente			

**Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3**

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



*In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Casadei, Di Natale, Marchioni, Neri e Zilli collegati da remoto.*

OGGETTO: Modifiche statutarie della società controllata indiretta "C.A.A.R. s.p.a. consortile".

*La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 29 del 03/04/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:*

"OGGETTO: Modifiche statutarie della società controllata indiretta "C.A.A.R. s.p.a. consortile".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio unico di "**Rimini Holding s.p.a.**" (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "**RH**"), società strumentale "in house", costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società Rimini Holding s.p.a. (<http://www.riminiholding.it/>);
- RH a sua volta detiene, attualmente, il 59,50% del capitale sociale di "Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile" (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "C.A.A.R."), società costituita nel 1989, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.2**, avente per oggetto la costruzione e la gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso di Rimini, i cui bilanci fino ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul sito internet di RH ([www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - *società trasparente - enti controllati - società partecipate - C.A.A.R. s.p.a. Consortile*);
- in data 27/03/2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione del C.A.A.R. ha convocato, per il 21/04/2023, alle ore 15.00 e 16.30, l'assemblea rispettivamente ordinaria e straordinaria dei soci della società, per sottoporre ad essa, relativamente alla parte straordinaria, l'approvazione delle modifiche statutarie dettagliatamente indicate e spiegate nello "*statuto comparato e commentato*" allegato alla "relazione-proposta" di RH di seguito indicata;

**CONSIDERATO** che, a fronte di tale convocazione, con propria relazione-proposta prot. n.049/a mano del 28/03/2023, allegata al presente atto (con il relativo sub-allegato parte integrante - "*statuto comparato e commentato del C.A.A.R.*"), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "**A**", l'amministratore unico di RH - nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune di Rimini in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune:

- ha esaminato, spiegato e commentato dettagliatamente tutte le proposte di modifiche statutarie in questione, segnalando che le stesse sono finalizzate principalmente a:
  - a) superare l'attuale scopo consortile della società - che impedisce l'eventuale distribuzione ai propri soci delle risorse (utili e/o patrimonio) da essa eventualmente possedute in eccedenza rispetto a quelle necessarie ai propri scopi (ivi incluso il finanziamento degli investimenti pianificati) - per rendere possibile, in futuro (dall'01/01/2025, dato che nel biennio 2023-2024 le risorse attuali e prossime future serviranno alla società per finanziare importanti investimenti, già previsti), tale eventuale distribuzione, in coerenza con la "*politica di sostegno finanziario*" al socio controllante Comune di Rimini, da parte delle società da esso controllate direttamente (come RH) o indirettamente (come "Amir s.p.a." ed "Anthea s.r.l."), avviata da tempo dal Comune stesso e valorizzare più adeguatamente le partecipazioni detenute dai soci (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 e 25);
  - b) esplicitare meglio alcune delle attività svolgibili dalla società (art.2);
  - c) prorogare di 10 anni (dal 31/12/2030 al 31/12/2040 - attuale durata anche di RH) la durata della società, per consentire la prosecuzione della sua utile attività per tale ulteriore periodo (art.3);
  - d) semplificare lo svolgimento delle riunioni degli organi societari collegiali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione e collegio sindacale), rendendole possibili anche in modalità audio e/o videoconferenza (titolo III);
- ha valutato le suddette modifiche statutarie tutte opportune e condivisibili, in quanto finalizzate, principalmente, ai validi scopi dettagliatamente ivi indicati, sostanzialmente sintetizzabili nella "modernizzazione della società";
- ha spiegato che, in base alle vigenti disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "i.1", dello statuto di RH, il voto di RH - essendo determinante per l'approvazione delle modifiche statutarie in questione in seno alla prossima assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R. sopra indicata - deve essere preventivamente determinato dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, che ha pertanto convocato per lo stesso giorno (21/04/2023) in cui è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R., alcune ore prima della stessa (alle ore 09.00);
- ha evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*", il socio unico di RH, Comune di Rimini, per votare favorevolmente le suddette modifiche statutarie del C.A.A.R. in seno alla suddetta assemblea ordinaria dei soci di RH, dovrà preventivamente approvarle espressamente al proprio interno, mediante apposita deliberazione del proprio Consiglio Comunale;
- ha indicato che, ai sensi del vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025*" del Comune di Rimini (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 31/01/2023 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore, nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso), l'interesse pubblico sotteso alla proposta da lui formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consiste nel migliorare, in ottica prospettica, le "regole di funzionamento" del C.A.A.R. e nel "valorizzare il rapporto partecipativo" (la partecipazione societaria detenuta dai soci, tra i quali anche RH e quindi, indirettamente, il Comune di Rimini);
- ha pertanto proposto al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera

“i.1”, del vigente statuto di RH) sopra indicata, prima dell’assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R.:

- a) le proposte di modifiche statutarie sopra indicate, risultanti dallo “*statuto comparato e commentato del C.A.A.R.*” sopra indicato;
- b) l’attribuzione, all’amministratore unico di RH, del conseguente mandato al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per approvare le suddette modifiche in seno all’assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R. sopra indicata;

**RITENUTO** che:

- le considerazioni e le valutazioni formulate dall’amministratore unico di RH nella suddetta propria “*relazione-proposta*” siano tutte integralmente condivisibili e che, conseguentemente, lo siano anche le proposte di modifiche statutarie del C.A.A.R. da lui presentate;
- occorra quindi approvare espressamente la proposta di modifiche statutarie in questione, formulata dall’amministratore unico di RH e dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la successiva approvazione, da parte del socio RH, in seno all’assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R.;

**VISTI:**

- l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- l’articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- l’articolo 15.1, lettera “h.1” del vigente statuto di “Rimini Holding s.p.a.”;
- l’articolo 4.1, lettera “a.1”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

**VISTA** la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità sull’irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

**ACQUISITO** il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 11.04.2023;

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche statutarie del C.A.A.R. risultanti dallo “*statuto comparato e commentato*” allegato alla “*relazione-proposta*” dell’amministratore unico di RH prot. n. 049/a mano del 28/03/2023, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”;

- 2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione delle modifiche statutarie del C.A.A.R. (approvate al precedente punto 1 del presente atto), da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la successiva approvazione, da parte del socio RH, in seno all'assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R.;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTESA** l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH e nella successiva assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R.;

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.”

^^^^^^^^^^^\*\*\*\*\*^^^^^^^^^^^

*Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Maresi (Assessorato Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate) e il Dr. Maracci (Responsabile U.O. Organismi Partecipati) per l'illustrazione dell'argomento.*

*Intervengono quindi i Cons.: Zoccarato, Renzi; l'Ass. Maresi e il Dr. Tognacci Amministratore unico di Rimini Holding per le conclusioni.*

*Infine interviene per dichiarazione di voto il Cons.: Zoccarato.*

*Presenti n. 31: Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Angelini, Barilari, Bellucci, Carminucci, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Natale, Guitoli, Lari, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Renzi, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco, Zilli e Zoccarato.*

***Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.***

*Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	31	
Votanti Nr.	31	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Carminucci,

Deliberazione di C.C. n. 21 del 20.04.2023

6

		Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	8	Cons.: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Lisi, Marchei, Murano Brunori, Pari e Zoccarato
Astenuti Nr.	4	Cons.: Marcello, Renzi, Spina e Zilli

*Entra il Cons. Casadei. Presenti n. 32 (31 Consiglieri più il Sindaco).*

*Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.*

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	32	
Votanti Nr.	32	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	8	Cons.: Angelini, Ceccarelli, De Sio, Lisi, Marchei, Murano Brunori, Pari e Zoccarato
Astenuti Nr.	4	Cons.: Marcello, Renzi, Spina e Zilli

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Giulia Corazzi

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Diodorina Valerino

# Rimini Holding s.p.a.

Prot. n.049/a mano del 28/03/2023

**Al socio unico Comune di Rimini  
e, p.c, al collegio sindacale della società**

**OGGETTO: proposta di modifica dello statuto della controllata "Centro Agro-alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile".**

PREMESSO che:

- "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "RH") possiede attualmente il 59,50% del capitale sociale di "Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile" (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "C.A.A.R."), società costituita nel 1989 e termine al 2030, avente per oggetto la costruzione e la gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso di Rimini, i cui bilanci fino ad oggi approvati sono pubblicati e consultabili sul sito internet di RH ([www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - *società trasparente - enti controllati - società partecipate - C.A.A.R. s.p.a. consortile*);
- in data 27/03/2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAAR ha convocato, per il 21/04/2023, dalle ore 15.00, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società, per sottoporre ad essa, relativamente alla parte straordinaria, l'approvazione delle modifiche statutarie dettagliatamente indicate e spiegate nello "*statuto comparato e commentato*"<sup>1</sup> di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VALUTATO che le modifiche statutarie proposte siano tutte opportune e condivisibili, in quanto dopo oltre trent'anni dalla costituzione della società ed in prossimità della relativa scadenza originariamente convenuta, in un mutato contesto economico-aziendale-sociale, sono finalizzate ad una modernizzazione della società ed in particolare ai seguenti principali scopi:

- superare l'attuale scopo consortile della società<sup>2</sup> - che impedisce alla stessa l'eventuale distribuzione ai propri soci, oltre agli attuali vantaggi in termini di costi ed organizzazione, delle risorse (utili e/o patrimonio) da essa eventualmente prodotte in eccedenza rispetto a quelle necessarie ai propri scopi (ivi

<sup>1</sup> I commenti sono stati inseriti, a latere del testo, dal sottoscritto, al fine di spiegare al meglio - al socio unico di RH, Comune di Rimini - le proposte di modifiche statutarie proposte dall'organo amministrativo del C.A.A.R..

<sup>2</sup> Tale superamento è espressamente ammesso dalle disposizioni dall'art.6, comma 2, della L.R.E.R. 1/1998, istitutiva dei centri agro-alimentari nella Regione Emilia-Romagna, che prevedono che "*Gli enti istitutori* (di tali centri, individuati in "*Comuni, città metropolitane e società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico*" dal precedente articolo 5 della medesima legge) *possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni*" ed è, peraltro, in linea con quanto già fatto, nel recente passato (in data 03/08/2018) dalla società di gestione del vicino centro agro-alimentare di Bologna - "C.A.A.B." - che da s.p.a. "consortile" si è trasformata in s.p.a. "lucrativa".



# Rimini Holding S.p.A.

incluso il finanziamento degli investimenti pianificati)<sup>3</sup> - per rendere possibile, in futuro (dall'01/01/2025<sup>4</sup>), tale eventuale distribuzione, in coerenza con la "politica di sostegno finanziario" al socio controllante Comune di Rimini, da parte delle società da esso controllate direttamente (come RH) o indirettamente (come "Amir s.p.a." ed "Anthea s.r.l."<sup>5</sup>), avviata da tempo dal Comune stesso e valorizzare più adeguatamente le partecipazioni detenute dai soci (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 e 25);

[la trasformazione eterogenea (da "consortile" a "lucrativa") della società:

- a) ai sensi dell'art. 2500 octies c.c., dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, che i successivi articoli 15 e 26 dello statuto della società individuano nei due terzi (66,67%) del capitale sociale;
- b) ai sensi dell'art.2437 c.c., la trasformazione e la proroga del termine, darà potenzialmente ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di eventuale recesso, da esercitare, con raccomandata a.r., entro 15 giorni successivi all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di relativa approvazione, con possibilità, per la società (ex art.2437 bis c.c.), di evitare tale eventualità di recesso, revocando - con nuova deliberazione assembleare - la relativa deliberazione entro i 90 giorni successivi alla stessa. Pertanto, per evitare anche l'eventuale duplice passaggio assembleare - prima di approvazione, poi di successiva revoca - le modifiche statutarie in questione saranno approvate subordinatamente al mancato esercizio del diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti (rispetto ad essa) entro il termine (di 15 giorni) sopra indicato;
- c) ai sensi dell'art. 2500 novies c.c., diverrà efficace (in caso di mancato esercizio del diritto di recesso sopra indicato) solamente in caso di mancata opposizione dei creditori entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, o, in caso di opposizione, dopo l'avvenuto pagamento dei creditori oppostisi;]

- esplicitare meglio ed aggiornare alcune delle attività svolgibili dalla società (art.2);
- prorogare di 10 anni (dal 31/12/2030 al 31/12/2040<sup>6</sup>) la durata della società, per consentire la prosecuzione della sua utile attività per tale ulteriore periodo (art.3);

[ai sensi dell'art.2437 c.c., anche la proroga della durata della società" darà, ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso, da esercitare, con raccomandata a.r., entro 15 giorni successivi all'iscrizione nel

<sup>3</sup> Su questo tema occorre segnalare che, negli anni passati, il C.A.A.R. ha sempre generato "liquidità" in misura eccedente rispetto a quella occorrente per lo svolgimento della propria attività, tanto da aver frequentemente investito tale eccedenza in prodotti finanziari.

<sup>4</sup> Perché nel biennio 2023-2024 le risorse attuali e prossime future serviranno alla società per finanziare importanti investimenti, già previsti.

<sup>5</sup> Su questo tema occorre evidenziare che la "politica di sostegno finanziario" in questione è sempre stata concordata da RH con gli organi amministrativi delle società controllate e ha sempre implicato la distribuzione di risorse (ricorrenti - dividendi) e/o straordinarie (riduzione del capitale, con rimborso ai soci) da esse ai propri soci (tra i quali RH, che poi ha riversato tali risorse al proprio socio unico Comune di Rimini, sotto forma di "dividendi" e/o "riserva sovrapprezzo azioni").

<sup>6</sup>Il 31/12/2040 è anche l'attuale durata di RH.

# Rimini Holding s.p.A.

- registro delle imprese della deliberazione assembleare di relativa approvazione, con possibilità, per la società (ex art.2437 bis c.c.), di evitare il recesso, una volta eventualmente esercitato, revocando - con nuova deliberazione assembleare - la relativa deliberazione entro i 90 giorni successivi alla stessa. Pertanto, per evitare anche l'eventuale duplice passaggio assembleare - prima di approvazione, poi di successiva revoca - anche la modifica statutaria in questione (analogamente a quella relativa alla trasformazione eterogenea sopra indicata) sarà approvata subordinatamente al mancato esercizio del diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti (rispetto ad essa) entro il termine sopra indicato];
- semplificare lo svolgimento delle riunioni degli organi societari collegiali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione e collegio sindacale), rendendole possibili anche in modalità audio e/o videoconferenza (titolo III);
- sostituire l'attuale strumento materiale-cartaceo ("raccomandata a.r.") previsto per la convocazione delle riunioni dell'assemblea (art.10) con quello informatico ("p.e.c."), molto più pratico, economico ed efficace;
- adeguare le disposizioni inerenti alla c.a. "assemblea totalitaria" alle sopravvenute norme di legge, che la consentono a condizione che vi partecipi la maggioranza - non più la totalità - dei membri degli organi amministrativi e di controllo (art.10);
- sostituire l'attuale strumento materiale-cartaceo ("raccomandata a.r.") previsto per la convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione (art.17), con quello informatico ("posta elettronica ordinaria"), molto più pratico, economico ed efficace;
- affiancare all'attuale strumento materiale-cartaceo ("raccomandata a.r.") previsto per le comunicazioni tra la società e i suoi soci e tra i soci stessi, anche lo strumento informatico ("p.e.c."), molto più pratico, economico ed efficace (art.22);
- correggere piccoli refusi e/o imprecisioni lessicali (articoli 5, 6, 7, 19);

## RITENUTO che:

- in base alle vigenti disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "i.1", dello statuto di RH, il voto di RH - essendo determinante per l'approvazione delle modifiche statutarie proposte in seno alla prossima assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R. sopra indicata - debba essere preventivamente determinato dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, convocata per lo stesso giorno (21/04/2023) in cui è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R., alcune ore prima della stessa (alle ore 09.00);
- il socio unico Comune di Rimini debba quindi essere chiamato, in tale prossima assemblea ordinaria dei soci di RH, ad approvare espressamente le modifiche statutarie del C.A.A.R. sopra indicate, previa relativa espressa approvazione, al proprio interno, mediante apposita deliberazione del proprio Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini";
- ai sensi del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025" del Comune di Rimini (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 31/01/2023 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore, nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i

# Rimini Holding S.p.A.

futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso), l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata all'assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consista nel migliorare, in ottica prospettica, le "regole di funzionamento" del C.A.A.R. e valorizzare il rapporto partecipativo, per gli scopi sopra analiticamente illustrati;

**il sottoscritto Amministratore Unico**

**PROPONE**

pertanto, al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare:

- 1) le modifiche dello statuto del C.A.A.R proposte e risultanti dallo "*statuto comparato e commentato*" di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";
- 2) l'attribuzione, al sottoscritto amministratore unico di RH, del conseguente mandato al compimento di tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per approvare le suddette modifiche in seno all'assemblea straordinaria dei soci del C.A.A.R.

L'Amministratore unico

dott. Marco Tognacci

ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del presente atto): "*statuto comparato e commentato*" del C.A.A.R..

## STATUTO COMPARATO E COMMENTATO

### Legenda:

- ~~suppressioni~~
- aggiunte

rispetto al testo attuale.

### CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE

#### TITOLO I - (COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, SEDE)

**ART.1)** E' costituita, ~~ai sensi del combinato disposto dell'art.2615-ter e degli artt.2325 e segg. del Codice Civile,~~ una società consortile per azioni denominata: "Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a."

**ART.2)** La società consortile opera con criteri improntati ad una economicità della gestione ~~esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati, senza alcuna finalità di lucro.~~ La società ha lo scopo di costruire e gestire a Rimini, anche per lotti funzionali, un nuovo mercato il centro agroalimentare, di interesse e rilevanza che svolga contemporaneamente le funzioni di mercato alla produzione, di mercato terminale o di consumo, e di mercato di ridistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, anche in ottemperanza ed in applicazione delle previsioni dell'art.11 della Legge 28.02.1986, n.41 ed in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agroalimentare, nonché di individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività, purché coerente con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare, allo scopo di rafforzare il proprio sistema agroalimentare nell'area provinciale.

~~Per conseguire il fine sopra specificato, i soci consorziati affidano in esclusiva alla società consortile il compito di stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione dell'intervento di cui al comma precedente. Anche in ordine allo scopo gestionale la società consortile potrà stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse. La società può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affine, complementare o connessa alla propria.~~

**Tra le attività coerenti con il sistema produttivo/distributivo nell'ambito alimentare rientrano tutte quelle finalizzate al miglioramento dell'efficienza del mercato agroalimentare e dei servizi resi ai relativi utenti, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle finalizzate a:**

- **garantire le migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti agroalimentari in relazione alle normative vigenti;**
- **garantire un sistema di rilevazione e monitoraggio dei prezzi;**
- **favorire il recupero delle eccedenze alimentari a favore di iniziative di carattere benefico e di assistenza agli indigenti, anche attraverso la realizzazione di piattaforme solidali;**
- **incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi**

#### Commento [M1]:

Superamento dell'attuale scopo consortile della società, che impedisce l'eventuale distribuzione, ai propri soci, delle risorse (utili e/o patrimonio) da essa eventualmente possedute in eccedenza rispetto a quelle necessarie ai propri scopi.

La trasformazione eterogenea (da "consortile" a "lucrativa") della società:

a) ai sensi dell'art. 2500 octies c.c., dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza prevista per lo scioglimento anticipato della società, che i successivi articoli 15 e 26 individuano nei due terzi (66,67%) del capitale sociale;

b) ai sensi dell'art.2437 c.c., darà, ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso, da esercitare, con raccomandata a.r., entro 15 giorni successivi all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di relativa approvazione, con possibilità, per la società (ex art.2437 bis c.c.), di evitare il recesso, una volta eventualmente esercitato, revocando - con nuova deliberazione assembleare - la relativa deliberazione entro i 90 giorni successivi alla stessa. Pertanto, per evitare l'eventuale duplice passaggio assembleare - prima di approvazione, poi di successiva revoca - la modifica statutaria in questione sarà approvata subordinatamente al mancato esercizio del diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti (rispetto ad essa) entro il termine (di 15 giorni) sopra indicato;

c) ai sensi dell'art. 2500 novies c.c. diverrà efficace (in caso di mancato esercizio del diritto di recesso sopra indicato) solamente in caso di mancata opposizione dei creditori entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, in caso di opposizione, dopo l'avvenuto pagamento dei creditori opposti.

della relativa eventuale eccedenza, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio immobiliare sia direttamente che attraverso la costituzione e/o partecipazione a comunità energetiche;

- sviluppare il processo d'internazionalizzazione della filiera agricola e dei suoi prodotti, del Centro Agroalimentare di Rimini e dei mercati in genere, al fine di incentivare ed accrescere la loro competitività sia in Italia che all'estero, anche attraverso la conclusione di contratti di rete nel rispetto della normativa vigente ed esercitare direttamente la compravendita di prodotti agroalimentari da e verso l'estero anche per conto degli operatori dei mercati gestiti dalla società;
- stabilire e mantenere tutti i rapporti con soggetti pubblici e/o privati attraverso ogni operazione necessaria e utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso, nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria, commerciale e bancaria, compresa la concessione ed accettazione di cauzioni, fidejussioni, anche a favore di terzi, garanzie, avalli e simili, nonché assumere partecipazioni in società, consorzi od enti associativi aventi attività affine, complementare o connessa alla propria.
- stabilire e mantenere rapporti, acquisire partecipazioni ed interessenze con soggetti pubblici e/o privati, compresi gli istituti di ricerca, le università, altre strutture di mercato e comunque con qualunque soggetto ed attraverso qualsivoglia iniziativa destinata a qualificare, rinnovare, rendere più efficiente la gestione delle attività di mercato o quelle ad esso comunque connesse.

**ART.3)** La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre ~~2030~~ **2040**. Essa può essere sciolta anticipatamente, liquidata o prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci. Per deliberare sull'eventuale proroga, l'assemblea dei soci è convocata sei mesi prima del termine di scadenza di cui al primo comma del presente articolo.

**ART. 4)** La sede della società consortile è fissata nel Comune di Rimini. Nei modi di legge può essere trasferita la sede nonché istituite sedi secondarie, dipendenze ed uffici periferici, agenzie e depositi. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società consortile si intende eletto ad ogni effetto di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

#### **TITOLO II - (REQUISITI DEI SOCI, CAPITALE SOCIALE, QUOTE AZIONARIE - RECESSO)**

**ART.5)** Possono partecipare al capitale della società consortile la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Provincia di Rimini Romagna, nonché altri enti pubblici, istituti di credito, persone fisiche e giuridiche, anche attraverso loro associazioni di categoria dotate di personalità giuridica, purché rappresentative del settore agro-alimentare e/o dei servizi connessi o presenti nella struttura di mercato.

**ART.6)** Il capitale sociale è di Euro 9.696.861,15 (novemilioneiseictonovantaseimilaottocentosessantuno virgola quindici), suddiviso in 969.686.115 (novecentosessantanovemilioneiseicottantaseimilacentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna.

**Commento [M2]:** Migliore esplicitazione di alcune delle attività svolgibili dalla società.

**Commento [M3]:** Durata pari a quella del socio di maggioranza assoluta "Rimini Holding s.p.a.". Ai sensi dell'art.2437 c.c., la proroga della durata della società" darà, ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso, da esercitare, con raccomandata a.r., entro 15 giorni successivi all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di relativa approvazione, con possibilità, per la società (ex art.2437 bis c.c.), di evitare il recesso, una volta eventualmente esercitato, revocando - con nuova deliberazione assembleare - la relativa deliberazione entro i 90 giorni successivi alla stessa. Pertanto, per evitare l'eventuale duplice passaggio assembleare - prima di approvazione, poi di successiva revoca - anche la modifica statutaria in questione (analogamente a quella relativa alla trasformazione eterogenea sopra indicata) sarà approvata subordinatamente al mancato esercizio del diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti (rispetto ad essa) entro il termine sopra indicato.

**Commento [M4]:** Adeguamento alla sopravvenuta mutata denominazione dell'ente in questione.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti ai sottoscrittori a seguito ed in conformità di deliberazione dell'organo amministrativo; in difetto si applicano i provvedimenti di cui all'art.2344 C.C.

E' escluso il pagamento, anche parziale, di azioni mediante il compimento di prestazioni accessorie.

Il capitale sociale potrà **può** essere aumentato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, osservate le disposizioni di cui all'art.2441 C.C., fermo restando il diritto di opzione della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dall'art.2, primo comma, lettera b), della legge regionale n.40 del 1987.

**ART.7)** Nella società **consortile** la quota maggioritaria di azioni dovrà **deve** essere sempre detenuta, direttamente o indirettamente - ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5 - da soci enti pubblici.

**ART.8)** E' precluso al socio il diritto di recesso, salvo i casi per i quali la legge ne preveda inderogabilmente la facoltà di esercizio.

### TITOLO III - (ORGANI DELLA SOCIETA')

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

**Se previsto nell'avviso di convocazione, è ammesso l'intervento alle riunioni degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea.**

**Nell'avviso di convocazione, il presidente dell'organo collegiale può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso può essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.**

### TITOLO IV - (ASSEMBLEA)

**ART.9)** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci **consorzati** e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci **consorzati**.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

**Commento [M5]:** Adeguamento meramente formale al tempo ("presente", non "futuro") usato prevalentemente (quasi esclusivamente) nel resto dello statuto.

**Commento [M6]:** Ampliamento del numero delle possibili modalità di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, con inserimento anche dei mezzi di telecomunicazione.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART.10) Fatto salvo quanto previsto al precedente titolo III per la partecipazione con mezzi di telecomunicazione.** L'assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, mediante avviso inviato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ritorno a mezzo posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la prova del avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

E' tuttavia validamente costituita l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

**In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.**

**In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.**

**ART.11)** Ciascun socio consorziate interviene all'assemblea personalmente ovvero, se trattasi di società o ente, in persona di un proprio rappresentante legale. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento.

**ART.12)** A seconda che la società sia amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta rispettivamente dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, sempre che per legge o per volontà del presidente il verbale non debba essere redatto da un notaio.

**ART.13)** Ogni socio consorziate ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il socio consorziate in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

**ART.14)** Le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci consorziate quanti rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale complessivo, tranne che per quelle aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, che sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci consorziate quanti rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale presente.

Tuttavia per le materie sottoposte all'assemblea dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2364, n.4) C.C., l'assemblea deve deliberare con il voto favorevole di tanti soci consorziate quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale presente o rappresentato.

**ART.15)** L'assemblea straordinaria delibera sulle questioni di cui all'art.2365 C.C. con il voto favorevole di tanti soci consorziate quanti rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **TITOLO V - (ORGANO AMMINISTRATIVO)**

**ART.16)** Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria

**Commento [M7]:** Raccordo con la possibilità di intervento mediante strumenti di telecomunicazione, inserita al precedente titolo III.

**Commento [M8]:** Semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

**Commento [M9]:** Adeguamento alle disposizioni dell'art.2366, 4° comma, c.c., che, nella versione attualmente vigente, prevedono per la c.d. "assemblea totalitaria", la partecipazione della maggioranza (non più della totalità) dei membri degli organi amministrativi e di controllo.

**Commento [M10]:** Superamento di una disposizione tipica delle società consorziate, non di quelle lucrative.

dei soci, la società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci su designazione del Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, su designazione dei seguenti soci:
  - 1 (un) membro, con funzione di presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
  - 1 (un) membro, designato dagli altri soci pubblici;
  - 1 (un) membro, designato dai soci privati.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La revoca o la sostituzione degli amministratori spetta all'assemblea stessa, su proposta dei soci competenti alle rispettive designazioni.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione questo elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente (con funzione esclusiva di sostituzione del Presidente nei casi di relativa assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti e, nei limiti dell'art.2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni, ovvero singole categorie di atti, al presidente - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - determinando i limiti della delega.

L'amministratore delegato riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe,

con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

**ART.17)** Qualora nominato, il consiglio d'amministrazione **- fatto salvo quanto previsto al precedente titolo III per la partecipazione con mezzi di telecomunicazione -** si riunisce sia presso la sede della società **consortile** sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, e quando gliene sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri o da uno o più sindaci.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal presidente mediante **lettera raccomandata con avviso di ritorno, posta elettronica ordinaria**, fax, consegna rapida e con qualsiasi altro mezzo

**Commento [M11]:** Raccordo con la possibilità di intervento mediante strumenti di telecomunicazione, inserita al precedente titolo III.



idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da effettuarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio **o all'indirizzo di posta elettronica** di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del presidente le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Vice-Presidente.

**ART.18)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si applica l'art.2388 C.C..

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal presidente della riunione e, se nominato, dal segretario.

**ART.19)** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società **consortile**, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, **e il presente statuto** riservano all'assemblea dei soci.

In generale l'organo amministrativo:

- predisporre e proporre all'assemblea, per l'approvazione, i programmi e gli orientamenti generali ai fini del raggiungimento degli scopi statutari;
- redige i bilanci e le relazioni annuali per l'assemblea;
- esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni del presente statuto;
- valuta la partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società aventi scopi affini al proprio;
- designa, ove occorra, le persone **destinate a rappresentare negli organi la società, in di** enti, istituti, organismi e società di cui sopra;
- cura l'esecuzione di **tutti i deliberati tutte le deliberazioni** dell'assemblea;
- approva, qualora ritenuto necessario, e propone all'assemblea il regolamento esecutivo relativo all'applicazione del presente statuto;
- nomina e revoca, nell'ambito dell'organizzazione funzionale, un direttore, determinandone i poteri e gli emolumenti;
- **delibera decide** circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni ed il trattamento economico.

In particolare l'organo amministrativo per quanto attiene la realizzazione delle strutture mercatali:

- **delibera decide** circa gli incarichi di studio e di progettazione;
- **delibera decide** circa l'acquisizione, anche in diritto di superficie, delle aree da destinare all'insediamento delle strutture mercatali;
- assume mutui e finanziamenti di ogni genere determinando i relativi impegni di spesa;
- **delibera decide** circa le modalità di affidamento di lavori o forniture e le conseguenti assegnazioni.

Infine, per quanto attiene la gestione delle strutture mercatali, l'organo amministrativo:

- **delibera decide** circa i servizi di mercato e, per quanto di competenza, circa le relative

**Commento [M12]:** Semplificazione delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

**Commento [M13]:** Formulazione più corretta (correzione meramente formale).

**Commento [M14]:** Formulazione più generica e quindi più ampia (rispetto a quella attuale, adatta solamente ad un organo collegiale), idonea anche per un eventuale organo amministrativo monocratico (ammesso dal precedente articolo 16, lettera "a").

tariffe;

- **delibera decide** circa il rapporto commerciale e giuridico con i soggetti imprenditoriali agenti nell'ambito della società e determina i relativi corrispettivi;
- nomina i direttori dei mercati;
- designa un membro delle commissioni di mercato, se esistenti;
- redige, ed approva i regolamenti di mercato.

L'organo amministrativo ha la facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad amministratori e dirigenti della società, e/o a terzi.

Detta procura conferisce funzioni sostanzialmente esecutive, di autonomia decisionale secondo le direttive tracciate dall'organo amministrativo.

**ART.20)** La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio spettano:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

#### **TITOLO VI - (COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)**

**ART.21)** Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, e nominati dall'assemblea, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, su designazione dei seguenti soci:

- 1 (un) membro, con funzione di presidente, designato dal Comune di Rimini (direttamente e/o indirettamente - per il tramite di società da esso interamente partecipata, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite);
- 1 (un) membro effettivo designato dagli altri soci pubblici;
- 1 (un) membro effettivo e 2 (due) membri supplenti designati dai soci privati.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato.

La revoca o la sostituzione dei sindaci cessati spetta all'assemblea, su proposta dei soci competenti alle rispettive designazioni.

Sulla base della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.

L'assemblea determina altresì ai sensi di legge gli emolumenti dei componenti il Collegio e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **TITOLO VII - (VENDITA DELLE AZIONI)**

**ART.22)** Il trasferimento delle azioni e dei connessi diritti di opzione - fatto salvo quanto disposto dall'art.7 del presente statuto e quanto previsto in proposito dal punto 1 della deliberazione 21-12-1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altrisoci.

Il socio che intende cedere tutto o in parte sia le proprie azioni che il diritto di opzione deve offrirli agli altri soci mediante comunicazione spedita a mezzo lettera raccomandata r.r., al domicilio o alla sede del socio **o posta elettronica certificata**, e per conoscenza alla società **consortile**.

I soci hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento a mezzo lettera raccomandata r.r. **o posta elettronica certificata** da inviarsi al socio cedente e alla società **consortile**. Nel caso che nessuno dei soci eserciti tale diritto, le azioni ed i relativi diritti di opzione possono essere offerti anche a terzi nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.23.

**ART.23)** Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione - fatto salvo quanto disposto dall'art.7 del presente statuto e quanto previsto in proposito dal punto 1 della deliberazione 21-12-1998 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo, anche per quanto concerne la persona del cessionario.

Il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo le generalità del cessionario, ed ogni altra indicazione eventualmente richiesta, a mezzo lettera raccomandata r.r. **o posta elettronica certificata**.

L'organo amministrativo deve comunicare al socio la propria decisione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della raccomandata **o del messaggio di posta elettronica certificata** di cui al precedente comma. Trascorso tale termine senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il consenso si presume prestato.

In caso di rifiuto - che deve essere comunque motivato - deve essere garantita al socio la possibilità di cedere la propria partecipazione, salvo che il cessionario inizialmente indicato sia privo delle caratteristiche soggettive ed oggettive previste dal presente statuto per rivestire la qualifica di socio. In particolare la società, entro il detto termine, deve indicare, al socio alienante, a sua completa discrezione, un acquirente ad essa gradito.

Quest'ultimo si deve obbligare ad acquistare le azioni ed i relativi diritti di opzione alle stesse condizioni proposte dal socio cedente. Nel caso in cui, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del rifiuto al socio alienante la società non provveda nel senso indicato al precedente comma, né il terzo acquisti o si obblighi ad acquistare le azioni o i diritti di opzione, il socio è libero di attuare il trasferimento nei confronti del cessionario da lui inizialmente indicato.

#### **TITOLO VIII - (BILANCI, UTILI, SCIoglimento)**

**ART.24)** Ogni anno, entro il 31 (trentuno) ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di

**Commento [M15]:** Ampliamento (ed "ammodernamento") del novero dei possibili "mezzi di comunicazione".

esercizio;

- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Ogni anno, entro il 31 (trentuno) luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art.2423 c.c. e seguenti, da sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci consorzati. Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

**ART.25)** ~~Atteso lo scopo consortile la società non ha fini di lucro. E' tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.~~

~~Gli utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.~~

**Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, sono ripartiti come segue:**

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;**  
**b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.**

**Il pagamento dei dividendi eventualmente deliberati è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.**

**In deroga a quanto sopra, non sono mai distribuibili ai soci:**

- a) le riserve di utili maturati fino alla data del 31/12/2022;**  
**b) gli eventuali utili degli esercizi 2023 e 2024, che sono destinati ad una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.**

**ART.26)** La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tal caso l'assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **TITOLO IX - (NORMA FINALE)**

**ART.27)** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di Legge e del Codice Civile in vigore.

**Commento [M16]:** Superamento del "divieto di distribuzione degli utili" (tipico delle società consortili), conseguente al superamento dello scopo consortile della società (vedasi articolo 1). Il superamento in questione è previsto con decorrenza dall'01/01/2025 e limitatamente agli utili degli esercizi 2025 e seguenti, perché nel biennio 2023-2024 le risorse attuali e prossime future serviranno alla società per finanziare importanti investimenti, già previsti.